

BALDI&PARTNERS *News*

Notiziario settimanale

N. 15-2018 - Venerdì 4 maggio 2018

In questo numero:

- **Eventi eccezionali in bilancio**
- **Indici di affidabilità fiscale**
- **Interpretazioni giurisprudenziali sul principio di inerenza**
- **Terzo settore: variata la responsabilità degli amministratori**
- **Difendersi dal mancato pagamento della ritenuta**

LEGAL

- **C'è concorrenza sleale se manca la prova che il risparmio di spesa del competitor altera il mercato?**

EVENTI ECCEZIONALI IN BILANCIO

Come noto il D. Lgs. n. 139/2015 ha **tolto** dai bilanci delle società OIC l'**area straordinaria**, a partire dai bilanci 2016. Le poste che erano collocate in questa sezione (operazioni **non** attinenti all'attività **ordinaria** dell'impresa) sono classificate per **natura** nelle **altre voci** di bilancio. La nuova versione del punto 13 dell'art. 2427 del Codice Civile prevede l'indicazione, se esistenti, di quegli **elementi** da considerare **eccezionali** (non ripetibili nel tempo) per la loro **entità** e/o la loro **incidenza** sul risultato d'esercizio; tali voci non sono da confondere con quelle che componevano l'area straordinaria. In presenza di eventi **rari** e di fatti **irripetibili**, in grado di influenzare il risultato dell'esercizio e gli esiti delle analisi di bilancio (specie, indici), è consigliata, nella **Relazione della gestione**, la **riclassificazione del conto economico**, escludendo gli elementi non ripetibili e consentendo la rappresentazione del risultato **come se tali eventi non si fossero verificati**. A titolo esemplificativo, vanno inseriti in **questa categoria** di componenti di reddito quelli derivanti da un'attività straordinaria di **pulizia di crediti**, il compimento di **operazioni straordinarie o di ristrutturazione**.

INDICI DI AFFIDABILITA' FISCALE

Il 12 aprile scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Economia che ha approvato **69 indici** sintetici di **affidabilità fiscale**, relativi ai settori economici delle **manifatture**, dei **servizi**, del **commercio** e delle **attività professionali**, e le prime bozze dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti. Per coloro che svolgono in maniera prevalente le attività indicate dal D.M., questi indici si applicheranno dal corrente esercizio (**redditi 2018**) e sostituiranno i parametri e gli studi di settore. Sono inoltre previsti dei **correttivi** legati al **luogo di esercizio dell'attività**, per rendere omogenei i dati da elaborare. L'applicazione degli indici fornisce un **giudizio di affidabilità**, cui è collegato una serie di benefici. Come già per gli studi di settore, è prevista la possibilità di migliorare il proprio giudizio, **integrando i componenti positivi** (aggiungendone altri non compresi nelle scritture contabili), rilevanti ai **fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA**. Costituiscono **cause di esclusione** dei predetti indici i contribuenti che: - hanno **iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta**, o non si trovano in condizione normale di svolgimento della stessa; - hanno realizzato un **volume d'affari superiore** ad euro **5.164.569**; - si avvalgono dei **regimi agevolati**; - esercitano **due o più attività d'impresa**, se l'attività non compresa nell'indice prevalente, supera il 30% del volume d'affari totale dichiarato; - appartengono al **<terzo settore>** (art. 80 del D. Lgs. n. 117/2017), **organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale** (art. 86, stesso D. Lgs.) e **imprese sociali** (D. Lgs. n. 112/2017); - sono società **cooperative**, società **consortili** e **consorzi** che operano solo a favore delle imprese socie o associati e le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano solo a favore degli utenti stessi.

INTERPRETAZIONI GIURISPRUDENZIALI SUL PRINCIPIO DI INERENZA

La **Cassazione**, con una recente sentenza (n. 450/2018), interviene esprimendo valutazioni sul noto **principio di inerenza** dei costi, genericamente definito esistente (e quindi, i costi deducibili) dall'art. 109, comma V, del TUIR, quando si riferiscono ad **attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito**. L'Agenzia delle Entrate ha poi nel tempo introdotto anche il concetto di inerenza quantitativa (*antieconomicità*), in mancanza della quale il costo sarebbe indeducibile, in quanto **non congruo**, rispetto alla complessiva attività dell'impresa. La citata sentenza della Cassazione afferma che l'inerenza deriva dal **principio costituzionale** di capacità contributiva, e non dall'art. 109 del TUIR, che invece intende riferirsi esclusivamente a costi ed oneri da cui derivano proventi esenti da IRPEF o IRES. Inoltre, la mancata congruità del costo di fatto costituirebbe solo un **elemento indiziario**, che prenderebbe corpo in presenza di **presunzioni** aventi i requisiti di **gravità, precisione e concordanza**. Può essere il caso, ad esempio, in cui l'acquisto di un bene avvenga tra **parti correlate**.

TERZO SETTORE: VARIATA LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Le modifiche introdotte dal Codice del terzo settore rafforzano il regime di **responsabilità degli amministratori** degli enti no profit iscritti nel Registro unico, richiamando quanto previsto nel Codice civile per le società di capitali. Non si ritiene più sufficiente possedere la "diligenza del buon padre di famiglia", ma ci si dovrà riferire alla "normale" **diligenza di un amministratore di società**. Per quanto riguarda gli specifici obblighi e divieti posti dal Codice del terzo settore in capo agli amministratori si ricorda, tra le fattispecie più diffuse, l'**obbligo di tutela del patrimonio dell'ente** (articolo 22, comma 5), del

divieto di distribuzione di utili (articolo 8, comma 2) e del **conflitto di interessi** (articolo 27). In presenza di uno di questi casi, se non attentamente valutati, possono scaturire ipotesi di responsabilità per il rappresentante legale dell'ente; ne sono un esempio la corresponsione di stipendi o emolumenti non coerenti con le attività svolte e la vendita di beni dell'ente a prezzi di favore a beneficio di soggetti conniventi.

DIFENDERSI DAL MANCATO PAGAMENTO DELLA RITENUTA

Il contribuente che non riceve la certificazione può ugualmente procedere allo scomputo. La **consegna della Certificazione Unica**, pur rimanendo un obbligo del sostituto d'imposta nei confronti del sostituto, non preclude a quest'ultimo lo scomputo della ritenuta sui redditi d'impresa o di lavoro autonomo. L'Amministrazione Finanziaria, con la risoluzione 19.03.2018, n. 68/E, ha dato parere favorevole a condizione che, in caso di **controllo del sostituto**, questo sia in condizione di dimostrare l'effettivo assoggettamento della ritenuta tramite esibizione della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari idonei a **comprovare l'importo del compenso effettivamente percepito** al netto della ritenuta, come risulta dalla fattura. In questa risoluzione, l'Amministrazione Finanziaria aggiunge che, nell'ipotesi in cui la fattura e la documentazione siano prodotte in sede di controllo ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973, alle stesse dovrà essere allegata una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** in cui il contribuente dichiara sotto la propria responsabilità che la documentazione attestante il pagamento si riferisce a una fattura regolarmente contabilizzata.

Da segnalare, tuttavia, che la tesi dell'Amministrazione Finanziaria non ha entusiasmato i giudici della Corte di Cassazione. Infatti sono numerose a oggi le sentenze di legittimità che ritengono **impossibile lo scomputo delle ritenute in assenza di certificazione** o di attestazioni equipollenti

LEGAL

C'È CONCORRENZA SLEALE SE MANCA LA PROVA CHE IL RISPARMIO DI SPESA DEL COMPETITOR ALTERA IL MERCATO?

Con ordinanza n. 9770/2018, la prima sezione civile della Cassazione ha sancito un importante principio in materia di concorrenza sleale: non basta la presenza della sola violazione delle norme pubblicistiche a integrare una condotta di concorrenza sleale, quale fonte di danno, necessitando invece la **prova** che detta violazione ha determinato un **beneficio** per il contravvenente e ha, altresì, comportato uno **squilibrio alle condizioni di mercato**. La pronuncia in esame si pone a decisione del giudizio radicato con ricorso da una S.r.l. nei confronti di una casa editrice, responsabile, secondo la ricorrente, della riproduzione della testata e dell'impostazione grafica di un'opera di quest'ultima. La Suprema Corte, invero, confermando quanto già disposto dal Giudice del gravame, ha rilevato che *"la sola violazione di norme pubblicistiche non implica necessariamente il compimento di un atto di concorrenza sleale, ai sensi dell'articolo 2598 Cc"*. La stessa, al contrario, operando una distinzione tra norme la cui violazione integra sempre e in via diretta una condotta di concorrenza sleale e quelle la cui lesione, può – ma non necessariamente deve - rappresentare l'elemento prodromico, la fonte indiretta, di un atto di concorrenza sleale, ha ritenuto **dirimente** in tale ultimo caso che l'imprenditore danneggiato provi *"non tanto la violazione di norme amministrative, quanto il compimento di atti di concorrenza potenzialmente lesivi dei propri diritti, mediante malizioso e artificioso squilibrio delle condizioni di mercato"*, prova mancata da parte della ricorrente.

MERCATO

EURIBOR	3/05/18	26/04/18	31/12/17	CAMBI	3/05/18	26/04/18	31/12/17	SPREAD	3/05/18	26/04/18	31/12/17
3 mesi	-0,333	-0,333	-0,334	Euro - USD	1,199	1,217	1,199	Btp vs BUND 10 years	121,1	115,5	186,8
6 mesi	-0,273	-0,273	-0,275	Euro - yen	131,0	132,9	135,0				
1 anno	-0,192	-0,192	-0,189								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.